REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2246/88 [7], dispone all'articolo 2, paragrafo 1 che l'aiuto alla produzione è ridotto in caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/89 [9], ha limitato la concessione dell'aiuto, relativamente alle campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990, negli Stati membri produttori, a determinati quantitativi di pomodori freschi destinati alla trasformazione;

considerando che, onde tener conto della situazione generale di questo settore produttivo e in attesa dell'integrazione completa del Portogallo nel regime comunitario, occorre mantenere per due campagne il vigente regime di restrizione della concessione dell'aiuto, con alcuni adattamenti dettati dall'esperienza acquisita; che è in particolare opportuno ripartire le quote di produzione tra le imprese di trasformazione in base ai quantitativi complessivi da esse trasformati nel corso delle ultime tre campagne;

considerando che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio della campagna 1988/1989 hanno beneficiato solo parzialmente del regime di aiuto alla produzione; che nell'ambito del nuovo regime è opportuno assegnare loro una quota basata su un periodo di riferimento adeguato;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito i quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori che possono beneficiare dell'aiuto comunitario nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e nel corso delle prime cinque campagne successive all'adesione del Portogallo; che tali quantitativi figurano nel regolamento (CEE) n. 2243/88 per le campagne 1988/1989 e 1989/1990; che è opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare in Spagna ed in Portogallo dell'aiuto alla produzione, per tener conto degli adeguamenti strutturali e dell'adattamento del settore alla nuova situazione creata dall'integrazione nel regime comunitario;

considerando che, per consentire un certo margine di sviluppo delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale marginale dei quantitativi globali attribuiti in ogni Stato membro alle imprese che inizieranno a produrre nel corso della campagna 1990/1991 e 1991/1992; che, dati i quantitativi disponibili limitati, conviene attribuirli soltanto ad imprese che offrano garanzie di efficienza e di stabilità;

considerando che, fintantoché si applicheranno le misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, è giustificato prevedere che il calcolo del superamento del limite di garanzia si basi esclusivamente sui quantitativi che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi:

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 88.
(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.
(6) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(7) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 20.
(8) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14.
(9) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 31.

Tutte le imprese situate in	Concentrati di pomodoro		Pomodori pelati interi in conserva		Altri prodotti a base di pomodori	
	1990/1991	1991/1992	1990/1991	1991/1992	1990/1991	1991/1992
Spagna	500 000	550 000	219 000	240 000	148 050	177 050
Francia	278 691	278 691	73 628	73 628	40 087	40 087
Grecia	967 003	967 003	25 000	25 000	21 593	21 593
Italia	1 655 000	1 655 000	1 185 000	1 185 000	453 998	453 998
Portogallo	747 945	832 369	14 600	19 600	32 192	42 192

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media dei quantitativi realmente prodotti da ciascuna di esse nel corso delle campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

A richiesta dell'impresa interessata, le autorità competenti dello Stato membro autorizzano non più di una delle tre possibilità di trasformazione che seguono:

— un trasferimento, entro il limite del 25 %, dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro e gli altri prodotti a base di pomodori;

— un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi di concentrati di pomodoro, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per gli altri prodotti;

— un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi previsti per gli altri prodotti a base di pomodori, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto, le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1988/1989 beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne 1988/1989 e 1989/1990.

4. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1989/1990 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi trasformati nel corso di questa campagna.

5. Le imprese di trasformazione che iniziano la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodoro di cui al paragrafo 1 nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991, beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni che seguono, a condizione che esse offrano garanzie, giudicate sufficienti dalle competenti autorità, di efficienza e di stabilità delle loro attività.

Gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitatiti complessivi stabiliti per ogni gruppo di prodotti finiti all'assegnazione di una quota a favore delle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata ad ogni impresa non può superare la sua capacità di trasformazione ridotta del 30 %.

6. Se non tutti i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono stati assegnati, la rimanenza viene equamente ripartita tra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto in particolare delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

Articolo 2

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per la campagna 1991/1992:

1) il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, alle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990, è sostituito dal riferimento alle tre campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991;

2) le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1989/1990 beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne 1989/1990 e 1990/1991;

3) le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1990/1991 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi prodotti nel corso di questa compagna;

4) gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitativi complessivi stabiliti per ogni gruppo di prodotti finiti all'assegnazione di una quota a favore delle imprese che iniziano la loro produzione nel corso della campagna 1991/1992. La quota assegnata ad ogni impresa non può superare la sua capacità di produzione ridotta del 30 %;

5) l'eventuale rimanenza viene equamente ripartita, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 3

Per la Comunità ad esclusione del Portogallo per la campagna 1990/1991, e in deroga all'articolo 2, paragrafo 2

del regolamento (CEE) n. 989/84, la produzione da prendere in considerazione per le campagne 1990/1991 e 1991/1992 ai fini del calcolo del superamento del limite di garanzia è quella che ha beneficiato dell'aiuto alla produzione.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86. Esse comprendono, in particolare, le norme applicabili in caso di fusione o di alienazione di imprese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS